

Codice A1814A

D.D. 20 ottobre 2017, n. 3430

Autorizzazione idraulica per lavori di taglio, rimozione vegetazione e manutenzione dell'alveo del rio Vatti nel concentrico del Comune di Merana (AL). Richiedente: Comune di Merana (AL).

Con nota prot. n. 789 del 03/10/2017 il Comune di Merana (AL) ha presentato istanza (ns. prot. n. 46231 del 04/10/2017) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per i lavori di taglio, rimozione vegetazione e manutenzione dell'alveo del rio Vatti nel concentrico, intervento finanziato a seguito degli eventi alluvionali di novembre 2016 con il programma adottato con Ordinanza Commissariale n. 6/A18.000/430 in data 27/06/2017.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, a firma del Geom. Paolo DECERCHI, datati settembre 2017, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di cui trattasi.

Il Comune di Merana ha approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 03/10/2017.

Il corso d'acqua oggetto della richiesta è stato interessato dall'evento alluvionale dei giorni 25 e 26 novembre 2016 e gli eccezionali deflussi hanno provocato ingenti e diffusi fenomeni erosivi all'alveo e alle sponde, nonché danni alle aree limitrofe; sono presenti piante schiantate in alveo, piante secche ed altre che risultano scalzate per l'erosione della sponda e sono ormai inclinate o comunque instabili e in caso di rottura e caduta in alveo potrebbero ostacolare il deflusso delle acque con potenziale pericolo per le infrastrutture e l'incolumità pubblica.

In corrispondenza dell'esistente attraversamento stradale e nel tratto immediatamente a monte del ponte ferroviario fenomeni di sedimentazione in alveo determinano parzializzazioni delle sezioni di deflusso del rio ed ostruzioni delle luci di scarico di detto manufatto.

Il progetto prevede la manutenzione di un tratto d'asta del rio Vatti con lunghezza di circa 300 ml in corrispondenza dell'abitato di Merana, mediante il taglio di vegetazione spontanea invasiva e l'abbattimento di piante pericolanti presenti nell'alveo e sulle sponde, la rimozione di materiale vegetale secco trasportato ed accumulato in alveo dalle piene ed una lieve risagomatura delle sezioni mediante la filatura delle sponde.

Non è prevista l'asportazione di materiale litoide dall'alveo del rio Vatti ma il completo riutilizzo del medesimo ad imbottimento di erosioni localizzate lungo le sponde.

Tutti gli interventi sono volti al ripristino ed alla conservazione della capacità idraulica del corso d'acqua durante le piene conseguenti ad eventi atmosferici di forte intensità.

In data 17/10/2017 è stato effettuato un sopralluogo da parte di un funzionario del Settore Tecnico Regionale, Ufficio di Alessandria, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali la realizzazione degli interventi in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sottoriportate:

1. il materiale litoide sciolto proveniente dalle risagomature dovrà essere utilizzato solamente a fini idraulici per la colmatare delle erosioni localizzate e per il ricalzo delle fondazioni

- delle opere esistenti e quello non riutilizzabile dovrà essere conferito a discarica (se privo di valore commerciale);
2. l'asportazione di eventuale materiale litoide in esubero è condizionato alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte dell'appaltatore, corredata di elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi), nel rispetto della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 ed al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-51107 del 09/02/2015;
 3. non dovranno essere eseguiti rialzi di sponda e dovranno essere rimossi quelli eventualmente esistenti;
 4. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 5. all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, comma 2 del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.);
 6. nelle aree di intervento lungo le sponde il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto dell'art. 37 comma 2 punto b) del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i, tagliando le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponda, con il rilascio di almeno il 20 per cento di copertura residua;
 7. il taglio di specie arboree, se presenti in sponda attiva, dovrà avvenire evitando lo sradicamento delle ceppaie che sostengono le ripe, ai sensi dell'art. 96, lett. C del R.D. 523/1904;
 8. il materiale legnoso derivante dal taglio, le ramaglie ed il fogliame residuo, dovranno essere prontamente allontanati dall'alveo e l'eventuale loro accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di 4,00 m. dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
 9. al termine dell'intervento le eventuali piste di transito in alveo dovranno essere rimosse, le pertinenze demaniali interessate dai lavori dovranno essere ripulite e dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n. 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Merana (AL), ad eseguire l'intervento in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- 2) le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 3) durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
- 4) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- 5) il Comune di Merana dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, Ufficio di Alessandria l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni avute;
- 6) l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico;
- 7) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo);
- 8) l'autorizzazione è accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- 9) il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Ritenuto che tale intervento possa configurarsi tra le attività di manutenzione finalizzate al miglioramento dell'efficienza idraulica dei corsi d'acqua, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde è da intendersi nullo così come stabilito al punto n) della "Tabella canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche", Tabella A allegata alla L.R. 17 del 12/08/2013 e s.m.i., ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 23, comma 1, punto b) del regolamento regionale n°14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Mauro FORNO